

INTERCETTAZIONI, ANCORA UN MICRO-INTERVENTO NORMATIVO TRA INTERPRETAZIONI POSSIBILI E RISCHIO INEFFETTIVITÀ

di Sergio Lorusso

(Professore ordinario di Diritto processuale penale,
Università di Foggia)

Sommario: 1. Preambolo. – 2. La *ratio* dell'innesto. – 3. Le interpretazioni "a caldo" del nuovo parametro che legittima la proroga. – 4. Un primissimo bilancio (necessariamente provvisorio). Obiettivo raggiunto? – 5. Questioni di diritto intertemporale. – 6. Invariato il c.d. "doppio binario". – 7. La tenuta della *voluntas legis*. Rivoluzione o tentativo (infruttuoso) di superare gli eccessi applicativi delle captazioni investigative?

1. L'ennesimo micro-intervento "chirurgico" in materia di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni tra presenti, racchiuso nella scarna l. 31 marzo 2025, n. 47, ripropone con vigore il tema dell'esigenza di sistematicità ogniquale volta si interviene su un istituto processuale, specie se di particolare complessità e delicatezza, e su un *corpus* codicistico ricco per sua natura di interrelazioni in quanto destinato a regolare le dinamiche e gli ingranaggi compositi della macchina giudiziaria penale. Questo, almeno, se si vuole garantire al sistema un minimo di organicità e, al contempo, un apprezzabile coefficiente di funzionalità.

L'innesto cursorio, in realtà, dovrebbe come si sa essere giustificato dall'urgenza – e dall'imprevedibilità – delle esigenze sottese all'improvviso mutamento legislativo (sottraendosi così ad un'inflazionata e malintesa "emergenzialità" che scandisce, invece, molto spesso le innovazioni proposte in materia dai *conditores*), piuttosto che atteggiarsi a modalità ordinaria di predisposizione delle nuove regole processualpenalistiche, una via breve per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Esattamente il contrario di quanto accaduto negli ultimi anni (e non solo) per il mezzo di ricerca della prova più invasivo e al contempo sovente più incisivo quanto a pregnanza ed efficacia dell'attività investigativa, specie con riferimento ad alcune tipologie di reati: da quelli in materia di criminalità organizzata, ove è necessario infrangere la solida e pressoché insormontabile barriera comunicativa che il sodalizio

criminale frapponere tra sé e il mondo esterno, innalzando un muro protettivo tra affiliati e non mediante l'adozione di strategie *ad hoc*; a quelli che si avvalgono dello strumento del telefono (o di altri dispositivi tecnologicamente avanzati a questo assimilabili che consentono la trasmissione di dialoghi, dati, immagini e quant'altro) per porre in essere la condotta penalmente rilevante.

La disciplina, infatti, è stata oggetto nell'arco di un ventennio di una decina di interventi legislativi, espressione di quella ricerca affannosa e vana di ardui equilibri tra i valori in campo. La naturale precarietà della normativa *de qua*, d'altro canto, risulta avvalorata anche dalle disposizioni di natura attuativa delle innovazioni sul punto, a loro volta oggetto di reiterati differimenti e/o di modifiche che non vanno certo nella direzione della certezza e del consolidamento della disciplina rafforzandone, viceversa, l'instabilità: si pensi, di recente, alla previsione contenuta nel c.d. decreto "milleproroghe" 2026 (d.l. 1 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26) che interviene sull'art. 2 comma 8 del d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 ottobre 2023, n. 137, rinviando di un anno l'impiego delle «infrastrutture digitali interdistrettuali» appositamente istituite e dedicate all'effettuazione delle intercettazioni – quindi a decorrere dal 31 dicembre 2026 – da parte di ciascun ufficio dell'accusa, a sua volta ulteriormente differito al 31 dicembre 2027 dal d.l. 12 giugno 2026, n. 100. Previsione di portata non meramente tecnica, in quanto volta – tra l'altro – a garantire «livelli di sicurezza [...] più elevati e uniformi», maggiore efficienza e omogeneità (si pensi alla riduzione da centoquaranta a quattro dei sistemi informativi funzionali alle operazioni di intercettazione).

A riprova della fluidità per certi versi insita nella materia vi è un ulteriore, recente innesto che va ad incidere proprio sul tessuto codicistico toccato dalla l. 47/2025, escludendo (opportunamente) dall'operatività del meccanismo ordinario che limita temporalmente la durata delle captazioni una serie di gravi reati espressione di violenza di genere specificati nell'art. 3 comma 1 lett. f) della l. 2 dicembre 2025, n. 181. Il tema era stato peraltro affrontato durante l'iter formativo della l. 47/2025, ma non si era riusciti a veicolarlo nella costruzione normativa.

Non molto differente, peraltro, è stato l'atteggiamento di una parte della dottrina che, rinunciando a (o forse ignorando l'importanza di) una visione sistematica ha sovente preferito adottare un approccio minimalista, talvolta supportato da logiche di schieramento preconconcette vagamente ideologizzate e intrise di pregiudizi, che si

traduce in una mera esegesi “decontestualizzata” delle nuove norme di volta in volta introdotte.

Una sorta di riproposizione, magari in maniera inconsapevole, della “cassetta degli attrezzi” interpretativi di cui *illo tempore* si avvaleva la Scuola del tecnicismo giuridico, tanto cara a Vincenzo Manzini (il “forcaiolo” Manzini, secondo Franco Cordero), che guardava ai codici e alle norme come ai pilastri su cui edificare la costruzione penale senza fastidiose “contaminazioni” storiche, filosofiche, sociologiche e politiche (che pure dietro le norme pulsano): una visione manichea¹, con inevitabili addentellati e derive autoritarie tristemente note, che rappresentò lo specchio della visione giuridica fascista.

Una lettura, quella dell’indirizzo tecnico-giuridico, avvinto difatti non a caso a doppia mandata ai codici (penale e di procedura penale) varati nel ventennio, un’impalcatura essenziale della dittatura, e che dovrebbe, quindi, mettere in allarme chiunque abbia a cuore i valori fondanti del pensiero liberale da cui non si può prescindere in una visione democratica della società e che ritroviamo nella nostra Carta fondamentale. Anche se, come noto, la storia non sempre rientra nel corredo genetico del giurista.

Oggi, certo, non viviamo una stagione di contrapposizione tra scuole, ma il progressivo allontanarsi e svincolarsi da visioni d’insieme che traccino le coordinate di un sistema processuale² in favore di una logica minimale e minimalista del contingente, di un approccio riduttivo quando non approssimativo, risente – in qualche modo – dei tempi della comunicazione individuale, politica e sociale contemporanea, dello stesso predominio del mondo digitale che tende a “prosciugare” tutto in nome della velocità, adagiandosi supinamente su di essi e risultando del resto *prima facie* più “in linea” con una produzione normativa troppo spesso frammentaria e incoerente³.

¹ Come ricorda M.N. Miletto, *Bocca della legge: la metafora sgradita nella penalistica italiana (1748-1948)*, in *Criminalia*, 2022, p. 206, l’interpretazione secondo Manzini non può che essere vera o falsa, lasciando così ridottissimi spazi al “giudice-interprete” nell’applicazione della norma al caso singolo.

² Sull’approccio sistematico quale bussola imprescindibile per “leggere” le norme processuali penali non si può non rimandare al pensiero di Giovanni Conso, sintetizzato in S. Lorusso, *Modelli processuali e riforme del codice di rito*, in AA. VV., *Ricordando Giovanni Conso*, a cura di A. Gaito e G.P. Voena, *Annali di Archivio Penale*, 2025, p. 319 s.

³ Incidentalmente può altresì rilevarsi che un tale approccio ha altresì l’indubbio vantaggio di realizzare delle economie di scala per nuove generazioni di studiosi se pervase da un’ottica utilitaristica e, quindi, attente più alla quantità, alla tempestività e alla visibilità dei loro contributi che ai contenuti in essi veicolati.

2. La l. 31 marzo 2025, n. 47, dunque, perpetua il predetto errore di metodo (o meglio l'assenza di un metodo, se con questo termine vogliamo far riferimento a modalità di intervento dei *conditores* che siano ponderate e coordinate con il dato normativo esistente, alla luce di una prospettiva d'insieme)⁴, traducendosi in un innesto mirato che incide sulla "normativa arcipelago" in tema di intercettazioni sotto il profilo della loro estensione temporale, come del resto si desume a chiare lettere dalla semplice lettura della sua intestazione: *"Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione"*.

È dunque il fattore tempo dell'attività captativa ad entrare questa volta in gioco, un fattore come si sa fondamentale sotto il profilo dell'effettività delle garanzie predisposte per chi vi è sottoposto, tanto più se si considera che le intercettazioni possono incidere pesantemente sulla sfera individuale di chi le subisce e che le stesse – come noto – possono interessare anche persone estranee al procedimento penale.

Non è qui in discussione, però, l'opportunità di un intervento volto a ridimensionarne la durata⁵, in prima battuta e/o in sede di loro "prolungamento", ma la tecnica legislativa adottata e le conseguenze possibili in punto di effettività della norma, ovvero di raggiungimento in concreto degli scopi che il legislatore si è prefissato.

Un terreno scivoloso, se si considera la durata potenzialmente indefinita delle captazioni nel testo originario del codice di rito, in ragione del meccanismo delle proroghe – di quindici giorni in quindici giorni – affidato alla decisione del giudice (con decreto motivato) cui era stato conferito il compito di constatare soltanto la permanenza dei presupposti legittimanti l'attività captativa ex art. 267 comma 1 c.p.p. In sostanza, una sorta di "ratifica dell'esistente".

La novità introdotta dalla l. 47 del 2025 – su cui occorre concentrare l'attenzione, una volta esplicitate le considerazioni sistematiche di carattere critico sull'approccio adottato dal legislatore – consiste nell'individuare una *dead line*, superata la quale occorre verificare la sussistenza dei nuovi e differenti parametri introdotti per autorizzare il prolungamento delle intercettazioni: dopo i quarantacinque giorni, che diventano il termine massimo in via ordinaria, occorre infatti ora accertare «l'assoluta indispensabilità» della prosecuzione delle operazioni, a sua volta «giustificata

⁴ Di legislatore "in affanno" parla M. Daniele, *La crisi del codice di procedura penale: una crisi irreversibile?*, in *RDPr*, 2024, p. 92.

⁵ W. Nocerino, *Le recenti riforme in materia di intercettazioni: alcune criticità e qualche prospettiva*, in *LP*, 2025, fasc. 1.2, www.lalegislazionepenale.eu, p. 226, parla di «proposito più che pregevole».

dall'emergere di elementi specifici e concreti» che dovranno confluire in un'esplicita motivazione. Per la prima volta viene fissato un limite massimo di durata dell'attività captativa, allo scopo manifesto di evitare che la stessa «si trasformi in uno strumento di monitoraggio *sine die* per svolgere indagini *ad explorandum*»⁶.

Se l'intento di circoscrivere temporalmente l'attività d'intercettazione è dunque sicuramente commendevole, in ragione delle richiamate frizioni che la stessa genera con i diritti fondamentali della persona, nel caso di specie per il suo eccessivo protrarsi, il vero punto nodale, tuttavia, è costituito dall'interpretazione del nuovo parametro che legittima la proroga oltre i quarantacinque giorni introdotto dalla novella *de qua*⁷.

Centrale, insomma, è la necessità di dare concretezza e consistenza a quegli elementi “specifici” e “concreti”⁸ che – a corredo della “assoluta indispensabilità” – permettono di superare la barriera ormai altrimenti invalicabile dei quarantacinque giorni e che potrebbero consentire, se formalisticamente interpretati, di vanificare la *ratio legis* della rinnovata previsione consentendo di scavalcare agevolmente quel limite di durata, diversamente insormontabile, tracciato come detto nell'ottica di contenere (temporalmente) l'alto grado di invasività che contraddistingue le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (non sempre adeguatamente controbilanciabile guardando all'*upgrade* potenziale che generano in punto di effettività e di incisività dell'attività investigativa).

3. Ecco allora che diviene pragmaticamente indispensabile l'apporto di chi è chiamato a “adoperare” e ad applicare le norme. Un apporto che, peraltro, non si è fatto attendere, con varie circolari quasi coeve all'entrata in vigore della nuova normativa, datate aprile 2025. Le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Messina, di Monza, di Parma e di Reggio Emilia, difatti, hanno fornito delle indicazioni interpretative tese a dare consistenza concreta a detti parametri (e a chiarire peraltro altre questioni collegate). Indicazioni sulle quali è opportuno soffermarsi nel dettaglio, costituendo una sorta di agenda operativa offerta ai singoli uffici giudiziari.

⁶ Così, efficacemente, W. Nocerino, *Le recenti riforme in materia di intercettazioni*, cit., p. 226.

⁷ Ad avviso di G. Amato, *La regola sulla restrizione dei tempi non danneggia l'iter investigativo*, in *Guida dir.*, 2025, n. 15, p. 20-21, la nuova disciplina non deve indurre a eccessivo pessimismo, tenuto conto della clausola che consente di superare il limite dei 45 giorni legata, come prima, alla “assoluta indispensabilità”: il *novum* normativo, piuttosto, costituisce «un monito ad evitare un utilizzo meramente esplorativo dello strumento».

⁸ Evidenzia «una certa vaghezza – che sa, in alcuni tratti, di vera e propria approssimazione – nella perimetrazione dei presupposti» che consentono di bypassare la durata standard delle captazioni W. Nocerino, *Le recenti riforme in materia di intercettazioni*, cit., p. 226.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina - Direzione Distrettuale Antimafia, a pochi giorni di distanza dalla promulgazione della l. 47/2025, traccia delle linee guida interpretative in attesa degli orientamenti dell'Ufficio G.i.p. in materia, muovendo da un raffronto tra "vecchia" e "nuova" disciplina tenuto conto del parametro dell'"assoluta indispensabilità" delle intercettazioni introdotto dalla novella *de qua*.

Orbene, dopo aver rilevato che già l'art. 267 comma 3 Cpp *ante* riforma richiamava – seppur in maniera indiretta – il canone dell'"assoluta indispensabilità" (dettato nel comma 1 del medesimo articolo) dell'attività captativa quale presupposto – unitamente ai "gravi indizi di reato" – di legittimità della proroga delle intercettazioni, la Procura si sofferma sulla necessità oggi imposta che emergano "elementi specifici e concreti" (obbligatoriamente oggetto di espressa motivazione) a supporto della persistenza dell'"assoluta indispensabilità" in sede di proroga oltre i primi quarantacinque giorni.

Evidente che tutto si giochi sulla trasposizione operativa del *novum* normativo, su come ci si ponga in sede applicativa rispetto a quel *quid pluris* della necessaria "specificità" e "concretezza" degli ulteriori elementi cognitivi richiesti per legittimare la proroga una volta superati i quarantacinque giorni.

Sostiene la Procura isolana che dalla lettura della norma possono desumersi delle linee guida per renderla intelligibile: *a)* la prima (e più importante) impone la verifica della sussistenza del parametro invocato alla scadenza di ciascun intervallo temporale (di quindici giorni in quindici giorni), richiedendo pertanto la presenza di nuovi elementi conoscitivi acquisiti durante il periodo delle captazioni da cui desumere la persistenza dell'"assoluta indispensabilità"; *b)* la seconda, muovendo dall'unitarietà dell'attività investigativa, porta a ritenere che gli ulteriori elementi specifici e concreti possano derivare anche da altre risultanze investigative (siano esse di natura dichiarativa, documentale o tecnico-scientifica), considerato peraltro che la previsione non aggancia espressamente ai frutti delle intercettazioni gli "ulteriori elementi"; *c)* la terza, prendendo in considerazione l'ipotesi in cui la (presunta) responsabilità penale di un soggetto emerga da captazioni disposte a carico di altre persone, ritiene legittima la proroga delle intercettazioni anche nei confronti dell'interessato; *d)* la quarta, che fa leva nuovamente sull'onnicomprendività dell'attività investigativa, fa riferimento alla indispensabilità di attività investigative aggiuntive in grado di costituire un *input* per l'attività captativa – si fa l'esempio di una perquisizione o dell'assunzione di informazioni – di tal che la richiesta di proroga si basi – sotto il profilo degli elementi

specifici e concreti – proprio sugli elementi posti a fondamento dell’ulteriore attività investigativa da espletare.

La sussistenza del requisito introdotto dal legislatore per la proroga successiva ai quarantacinque giorni, aggiunge la Procura di Messina, deve essere intesa come bastevole con riferimento a quello che viene comunemente definito il singolo “bersaglio”, considerato sotto il profilo soggettivo⁹, e non dell’eventuale pluralità di utenze intestate alla medesima persona o dell’eterogeneità delle tipologie captative adoperate (come nel caso di contestuali intercettazioni di comunicazioni telefoniche e di conversazioni tra presenti), di tal che la proroga dovrebbe riguardare la totalità delle utenze o dei contesti intercettati, salvo che non emerga l’inutilità di monitorare una singola fonte captativa, che andrebbe pertanto per ovvie ragioni esclusa dalla proroga *ab initio*.

Mentre – ma si tratta di una precisazione per certi versi inutile, pur se riproposta in altre linee guida – qualora le intercettazioni non siano più state prorogate, essendo venuti meno gli “elementi specifici e concreti” richiesti dall’art. 267 comma 3 Cpp, ciò non impedisce, al sopravvenire di nuove risultanze investigative che integrino i parametri di cui all’art. 267 comma 1 Cpp, di richiedere *ex novo* l’autorizzazione a svolgere attività captativa. Non siamo, infatti, in questo caso nel campo della proroga di intercettazioni in corso bensì in quello di nuove intercettazioni, del tutto slegate dalle precedenti.

Pur nella loro palpabile analiticità le direttive fin qui richiamate devono ritenersi giocoforza non esaustive, ben potendosi prospettare *de facto* situazioni ulteriori che inducono a (*rectius*, impongono di) rimeditare il “diritto vivente”, piegandolo alle fattispecie concrete generatrici di una casistica potenzialmente infinita che contraddistingue ambiti come quello in esame.

In una differente prospettiva la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, nelle sue linee guida denominate un po’ enfaticamente “disposizioni”, afferma che il termine complessivo di quarantacinque giorni va riferito alle singole tipologie di intercettazioni poste in essere e calcolato tenendo conto della data in cui ha avuto

⁹ In questa direzione è orientata la Corte di cassazione, come ricorda M. Minafra, *La l. 31 marzo 2025, n. 47 “Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione”: tra esigenze investigative e tutela dei diritti individuali*, in *Proc. pen. giust.*, 2025, p. 1483.

Se viceversa per bersaglio dovesse intendersi ogni singolo congegno idoneo alla comunicazione (telefono, smartphone, tablet, pc, etc.), pur se in uso al medesimo individuo, si potrebbe ipotizzare una serie continua di captazioni – tra loro non contestuali – che dilaterebbero oltremodo i tempi complessivi delle intercettazioni.

effettivamente inizio la captazione di un determinato “bersaglio”. Se, dunque, il medesimo provvedimento autorizzativo fa riferimento a una pluralità di “bersagli” il computo dovrà essere effettuato per ciascuno di essi autonomamente. Questo perché manca qualsiasi riferimento espresso alla persona fisica destinataria dell’attività captativa all’interno della norma che introduce il procedimento “rinforzato” di proroga.

Nelle linee guida dettate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, poi, si legge che gli “elementi specifici e concreti” ex art. 267 comma 3 Cpp possono consistere *in primis* nelle risultanze delle intercettazioni già effettuate, che dovranno di conseguenza essere riportate nella richiesta di proroga rimarcandone la valenza investigativa, ma anche in circostanze emerse *aliunde* nell’ambito delle indagini preliminari, di natura dichiarativa, documentale o comunque rientranti nella sfera delle attività di p.g.

Ancora, nel caso di pluralità di utenze intercettate facenti capo alla medesima persona (come nel caso di intercettazioni plurime di tipo ambientale e telefonico che hanno lo stesso destinatario) detto individuo deve essere considerato sotto il profilo soggettivo un unico bersaglio, per cui gli elementi in grado di supportare la richiesta di proroga rinvenienti da una singola utenza (o da un singolo ambiente) potranno valere per prolungare la durata di tutte le captazioni in atto (salvo che, naturalmente, una di queste non risulti superflua). Viceversa, gli elementi *de quibus*, proprio per il nesso soggettivo che li lega al soggetto intercettato, non potranno ratificare “in automatico” la proroga delle captazioni disposte nei confronti di differenti “bersagli”, salvo che non siano dotati di un’incidenza diretta sulla posizione del soggetto “altro” (si fa l’esempio di una persona intercettata il cui ruolo e la cui attività *contra legem* emerga proprio da ascolti effettuati a carico di una differente persona).

Importante è la precisazione relativa al cono temporale in cui gli “elementi specifici e concreti” devono sussistere, costituito dai quindici giorni in cui si snoda la precedente proroga. Diversamente, verrebbe ad essere minata la *ratio* stessa della norma novellata, che introduce un parametro dalle indubbie cadenze *in progress*, da agganciare a quanto manifestatosi probatoriamente nel singolo arco di tempo generato da ciascuna proroga. Naturale, insomma, che gli elementi nuovi “specifici e concreti” debbano affiorare nello spazio di tempo in cui si è snodata l’ultima proroga, come ribadisce anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, aggiungendo che – *ça va sans dire* – non è necessario che gli elementi sopravvenuti

rinvengano dall'attività captativa, nulla dicendo in proposito la disposizione novellata, dovendosi piuttosto guardare al contesto complessivo delineato dalle indagini in corso.

L'ufficio dell'accusa di Monza, inoltre, rileva che l'"assoluta indispensabilità" – già presente originariamente quale requisito nella norma novellata (art. 267 comma 1 Cpp) – viene ora agganciata (una volta superata la soglia dei quarantacinque giorni) ad ulteriori e specifici parametri, che impongono «un obbligo motivazionale particolarmente accurato» in capo al pubblico ministero richiedente (e di riflesso negli *input* forniti in proposito dalla polizia giudiziaria protagonista dell'attività investigativa) con il chiaro intento – aggiungiamo noi – di rendere più severo lo *screening* di "praticabilità" dello strumento captativo.

Un punto nodale della rinnovata costruzione normativa, infatti, è costituito proprio dall'obbligo di motivazione espressa in punto di sussistenza degli "elementi specifici e concreti" che giustificano l'assoluta indispensabilità delle ulteriori attività captative,¹⁰ il cui rispetto effettivo costituirà la vera e propria cartina di tornasole della realizzazione degli scopi sottesi alla novella legislativa.

Superando, così, quel diffuso orientamento giurisprudenziale affermatosi con la pregressa disciplina – secondo cui l'obbligo di motivazione, in caso di proroga, doveva intendersi caratterizzato da minore specificità rispetto all'*iter* motivazionale del decreto autorizzativo, potendosi limitare a constatare la plausibilità delle ragioni sostenute dal richiedente¹¹ –, che legittimava un obbligo "attenuato", quando non soltanto "di facciata", spesso matrice, nei fatti, di una sorta di automaticità della proroga.

Se, difatti, una tale lettura poteva (e può) risultare sostenibile rispetto al regime "differenziato" di cui all'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella l. 12 luglio 1991, n. 202, i cui parametri sono assai meno rigorosi (v. *infra*, sub par. 6), non altrettanto si può dire rispetto al regime "ordinario" che, proprio perché incide profondamente su una libertà costituzionalmente protetta qual è quella

¹⁰ Nella motivazione sul punto deve rientrare anche quella relativa all'individuazione del bersaglio, «coessenziale alla concretezza [utilità] dell'attività» da svolgere (G. Amato, *La regola sulla restrizione dei tempi*, cit., p. 21).

¹¹ Si veda, fra le tante, Cass. 27.7.2020, n. 22524, in *CEDCass*, m. 279564.

Ad avviso di G. Amato, *La regola sulla restrizione dei tempi*, cit., p. 20, non siamo di fronte a un mutamento significativo rispetto al passato, né può parlarsi di motivazione rafforzata, in quanto l'apparato argomentativo richiesto non si discosta dal pregresso essendo semplicemente calibrato sulla necessità di protrarre l'attività captativa oltre il termine dei quarantacinque giorni. Già in precedenza, difatti, occorreva motivare sull'esistenza del "compendio indiziario" e sull'ineludibilità delle intercettazioni, sia in prima battuta che in sede di eventuali proroghe.

di comunicazione e non deve fare i conti con contrappesi forti della Carta fondamentale, non può essere fonte di «incurvature del diritto alla motivazione»¹² a meno di non voler considerare per l'appunto la proroga un "atto dovuto" che presuppone una verifica di carattere meramente formale.

Cosa dicono, in proposito, le linee interpretative dettate dagli uffici giudiziari?

Ebbene, premesso che oggi non è ipotizzabile il ricorso a formule di stile se non si vuole vanificare l'intento prima evidenziato dei *conditores*, ad avviso della Procura di Messina appare bastevole e sufficiente l'utilizzo di una motivazione *per relationem* – mediante rinvio alle informative di polizia giudiziaria che, come detto, molto spesso costituiscono la fonte cognitiva dei "paletti" che supportano la necessità della proroga richiesta – ma non "secca", bensì temperata dalla presa d'atto e dal contestuale recepimento dell'*iter* argomentativo seguito dagli investigatori; occorre inoltre, si afferma, che da tale *iter* emerga un'autonoma valutazione effettuata da parte dell'organo dell'accusa.

Un approccio, a dire il vero, un po' tortuoso e connotato da presumibili contraddizioni e da potenziali cedimenti in punto di effettività del rimeditato obbligo di motivazione, che da un lato sembrerebbe voler svincolare il pubblico ministero da un impegno motivazionale in prima persona evidentemente ritenuto eccessivo e, dall'altro, intende ribadire e garantire – com'è normale e doveroso che sia – la scindibilità della sua valutazione da quella della polizia giudiziaria (cui pure la prima *de facto* si aggancia).

Ma non è tutto.

Estemporanea e (volutamente?) fuorviante è l'opinione di chi, facendo leva sul (fantomatico) principio di completezza delle indagini – che come tutti sanno non trova alcun riscontro normativo esplicito, essendo frutto di una discutibile (e ormai datata) ma deflagrante (rispetto alle linee portanti del codice 1988) elaborazione concettuale della Consulta, nata in un preciso momento storico allo scopo di arginare "emorragie cognitive" ritenute non in linea con le opzioni di politica criminale e processuale *illo tempore* abbracciate (seppur in rotta di collisione con l'architettura codicistica da poco varata) e successivamente perfezionata dai *conditores*¹³ –, considerato un «diretto e

¹² L'espressione è di P. Maggio - V. Virga, *Le richieste e i provvedimenti di autorizzazione*, in AA. VV., *La nuova disciplina delle intercettazioni*, a cura di P. Maggio, Torino 2023, p. 122.

¹³ Il riferimento è, in particolare, a C. cost., 15.2.1991 n. 88, in GCos ..., p. s., e C. cost., 9.5.2001 n. 115, in GCos ..., p. s., su cui cfr. le pregnanti riflessioni di E. Marzaduri, *Qualche considerazione sui rapporti tra principio di obbligatorietà dell'azione penale e completezza delle indagini preliminari*, in *Sist. pen.*, 2020, fasc. 5, p. 199 s.

decisivo corollario» del principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), ritiene imprescindibile adottare l'interpretazione che salvi il maggior numero di dati investigativi potenzialmente utili alla completezza del quadro investigativo¹⁴.

Se davvero così fosse, a voler estremizzare l'assunto, dovrebbe essere legittimo – anzi, auspicabile – prolungare indefinitamente l'attività captativa e, magari, consentire persino l'acquisizione di materiali cognitivi formati al di fuori delle regole dettate dal corpus normativo codicistico (con buona pace delle *exclusionary rules* in materia probatoria). A risentirne sarebbe l'intera architettura codicistica, a scricchiolare pericolosamente il principio di legalità nella formazione della prova (e nella selezione degli elementi cognitivi in generale), che esclude dal panorama conoscitivo tutto ciò che è stato introdotto all'interno del procedimento senza osservare le prescrizioni legislative.

Con l'accusatore che si trasforma *d'emblée* in un inquisitore mascherato, in grado di ricercare ovunque (e comunque) ed acquisire materiali cognitivi direttamente utilizzabili per l'operazione decisoria. Ben diversa è – fortunatamente – l'intenzione del legislatore, che assume come prioritario il tema dell'invasività delle comunicazioni e delle conversazioni, dell'ingresso non indiscriminato né sregolato nella sfera individuale di ognuno, non già il profilo del potenziamento *ad libitum* della macchina investigativa.

4. Dalle linee guida fin qui analiticamente esaminate emergono delle costanti, soltanto in parte condivisibili. Insieme a momenti di disomogeneità nella lettura del rinnovato testo normativo, comprensibili e certamente minoritari ma che potrebbero – se recepiti operativamente – offrire il destro a fenomeni di tenuta debole in chiave applicativa.

Ovvio che le Procure della Repubblica siano *naturaliter* orientate ad avallare interpretazioni della normativa che salvino il più possibile l'ampio ventaglio di potenzialità investigative finora a loro disposizione. In altri termini, la loro lettura tende a essere conservatrice dello *status quo ante*, facendo talvolta trasparire una “resistenza passiva” al *novum* normativo.

La dottrina, tuttavia, deve rifuggire da approcci precostituiti e guardare piuttosto

In argomento, esaustivamente, si veda F. SIRACUSANO, *La completezza delle indagini nel processo penale*, Torino 2005, *passim*.

¹⁴ È l'opinione di V. Savio, *Il regime delle intercettazioni dopo la Novella di cui alla legge 47/2025: appunti in prima lettura*, in www.sistemapenale.it, 1.7.2025.

alla *ratio legis* abbracciando interpretazioni che non ne indeboliscano l'attuazione. Anzi, che in un'ottica costruttiva ne favoriscano la realizzazione (salvo evidenziare, com'è ovvio, eventuali punti deboli e di frizione sistematica). Distaccandosi, di conseguenza, da letture che possano vanificare l'operatività del rinnovato dato normativo.

Soffermiamoci *in primis* sui punti di concordanza.

Quanto alla dimostrazione del parametro dell'"assoluta indispensabilità" della proroga, ora legato alla presenza di "elementi specifici e concreti", vi è una sostanziale convergenza sulla tesi che occorra non solo verificarne la sussistenza allo scadere di ogni arco temporale (com'è ovvio che sia) ma anche documentare l'emersione di nuovi elementi cognitivi nell'arco temporale intercorrente tra la precedente proroga (o dal provvedimento autorizzativo delle captazioni) e il momento della richiesta che attestino la persistenza del requisito predetto.

Gli ulteriori elementi conoscitivi, poi, possono costituire il risultato delle intercettazioni svolte ma possono parimenti derivare da differenti risultanze investigative – che potranno essere indifferentemente di carattere dichiarativo, documentale o tecnico-investigativo –, coerentemente all'unitarietà intrinseca dell'attività investigativa. L'art. 267 comma 3 Cpp novellato, del resto, non riferisce espressamente gli "ulteriori elementi" necessari per la proroga ai prodotti delle intercettazioni.

L'annosa questione relativa all'individuazione del c.d. "bersaglio" dell'attività captativa non sembra invece essere incisa in maniera significativa dalla disciplina modificata, che si occupa come abbiamo visto di tempi e non di caratterizzazione soggettiva dell'operazione intercettativa. Ci dice quando (e fino a quando) le intercettazioni possono essere effettuate, non si occupa dell'oggetto e della sua eventuale segmentazione tra una pluralità di individui e di utenze. Un possibile riflesso indiretto può cogliersi nel momento in cui le captazioni prorogate rendano superfluo seguire i flussi comunicativi di una determinata utenza piuttosto che continuare a monitorare in una delle varie modalità a disposizione (ambientale, telefonica, tramite *trojan*, etc.). Ma in questo caso si restringe semplicemente il ventaglio di strumenti utilizzati, rimanendo inalterato il "bersaglio", ovvero il destinatario dell'operazione captativa.

Il profilo che, viceversa, risulta centrale nell'ottica del risultato cui mira la novella legislativa è quello della motivazione del provvedimento che dispone la proroga. È qui

che si giocano le sorti dell'innovazione normativa, perché una motivazione di stile (o *per relationem*) sarebbe in grado di disabilitare gli intenti dei *conditores*. Il parametro rafforzato della proroga successiva ai quarantacinque giorni – l'emergere di “elementi specifici e concreti” che giustifichino “l'assoluta indispensabilità” delle operazioni captative (art. 267 comma 3 Cpp) – trova come chiaro ed esplicito *pendant* nel rinnovato testo normativo l'“espressa motivazione”: necessita, insomma, di essere riscontrabile in sede argomentativa. Solo così è possibile cogliere anche operativamente lo stacco che intercorre tra vecchia e nuova normativa.

Se così è, sembra difficile poter sostenere prassi e orientamenti giurisprudenziali precedenti la riscrittura della norma, già menzionati, tesi ad avallare una motivazione *minor* per il decreto di proroga rispetto a quella del provvedimento autorizzativo. Una motivazione attenuata, non di rado trasformata in un simulacro di apparato argomentativo perfettamente coerente all'automaticità *de facto* della concessione della proroga.

Su quest'ultimo punto, come abbiamo visto, le opinioni degli uffici giudiziari sono in parte divergenti, lasciando talora spazio a soluzioni concrete poco lineari. Ma è difficile negare che il *discrimen* tracciato dal legislatore miri a ridimensionare la durata potenzialmente *unlimited* delle intercettazioni. A segnare uno spartiacque tra un passato contraddistinto da un uso generoso delle captazioni e un futuro in cui le stesse, in qualche modo, tornino allo spirito originario del codice 1988, ove erano concettualmente residuali. Pur tenendo conto, naturalmente del mutamento di prospettiva indotto dai consistenti mutamenti tecnologici.

In altri termini la *ratio legis* è quella di rendere “eccezionale” il ricorso alle intercettazioni dopo i quarantacinque giorni, seguendo un'ottica di “continuità necessaria” con i risultati derivanti dal primo *step* dell'attività captativa. Che peraltro – va ribadito – è lo spirito ispiratore della disciplina *de qua* fin *ab initio*, se guardiamo all'*incipit* dell'art. 267 comma 1 Cpp che aggancia l'esperibilità di tale mezzo di ricerca della prova – oltre che alla sussistenza di «gravi indizi di reato» – al fatto che la captazione sia «assolutamente indispensabile» per la prosecuzione della fase investigativa. In sostanza le intercettazioni sono considerate nell'architettura codicistica primigenia come un'*extrema ratio*, un sentiero residuale cui ricorrere quando un determinato risultato cognitivo in ambito investigativo non sia diversamente raggiungibile.

Ma l'obiettivo può considerarsi davvero raggiunto?

Nulla di risolutivo è desumibile in proposito dalle analisi e dai commenti fin qui presi in considerazione, per lo più arroccati, da un lato, su di una riproposizione in forma stenografata del pur esile dato normativo e, dall'altro a una lettura conservativa dell'esistente fortemente ideologizzata.

Naturalmente, finché le prassi applicative non si consolidano, non è possibile pensare a dei consuntivi. Tuttavia, anche sulla base dei richiamati indirizzi interpretativi esplicitati da alcune Procure, non si può fare a meno di esprimere alcune perplessità e di ipotizzare scenari poco entusiasmanti in punto di effettività della novella legislativa.

La tecnica di normazione adottata, si è detto con eccessivo catastrofismo, potrebbe essere foriera di «squilibri, irrazionalità e incongruenze», con il rischio «di provocare danni molto seri al buon esito delle indagini», anche con riferimento a reati molto gravi¹⁵. Si ritiene inoltre l'espressione «elementi concreti e specifici» – introdotta nell'art. 267 comma 3 Cpp quale elemento giustificativo aggiuntivo necessario per disporre le proroghe successive ai primi quarantacinque giorni – sviante in quanto non riferibile né al quadro investigativo né al soggetto intercettato (eventualità, quest'ultima, peraltro astrattamente improponibile se si guarda alla fisiologia delle captazioni).

E così, si rimarcano «elementi di irrazionalità notevoli»¹⁶ nelle porzioni dell'intervento normativo che non si condividono, seguendo le coordinate di un approccio intrinsecamente inquisitorio (e poliziesco) che marginalizza ogni esigenza differente da quella dell'«investigazione totale», a fronte della quale la dimensione del singolo dovrebbe essere gioco forza destinata a soccombere.

Approssimativa appare poi la posizione di chi istituisce un raffronto davvero poco comprensibile e sviante tra la durata massima delle indagini preliminari e quella contingentata delle intercettazioni novellate, vuoi perché gli strumenti investigativi non hanno tutti pari coefficiente di invasività, vuoi perché gli stessi non debbono naturalmente essere attivati contestualmente; così come indimostrato è l'assunto secondo cui l'attività captativa richiederebbe spesso una (pre)fase di rodaggio al fine di entrare nelle dinamiche comunicative dei soggetti intercettati. Parimenti non si capisce perché – e soprattutto su che base – si debba istituire un «pareggiamento»

¹⁵ Così G. Cascini, *Durata massima delle intercettazioni (45 giorni: l. n. 47/2025 e nuovo art. 267, co. 3 c.p.p.): tra problemi interpretativi, irrazionalità e incongruenze*, in www.sistemapenale.it, 3.6.2025.

¹⁶ G. Cascini, *Durata massima delle intercettazioni*, cit.

operativo tra i mezzi di ricerca della prova¹⁷, le cui specificità sono a tutti note, *in primis* per l'istantaneità di strumenti quali le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri.

Non è questa però la via che può condurre in maniera costruttiva all'emersione di un'eventuale critica alla formulazione di una norma che, comunque la si voglia valutare nell'economia complessiva dell'istituto, va apprezzata per l'intento di contrastare gli effetti deleteri sui diritti individuali che l'uso disinvolto dello strumento captativo innegabilmente produce: effetti che soltanto chi non ha a cuore o sottovaluta la libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita e definita dalla Carta fondamentale «inviolabile» (art. 15 comma 1 Cost.), o, magari, ritiene i reiterati abusi della disciplina *de qua* semplici incidenti di percorso, mere deviazioni (più o meno occasionali) lesive dell'effettività dei diritti fondamentali da sacrificare sull'altare della "supremazia investigativa", può sminuire se non addirittura negare.

Invero, più che l'atomizzazione della normativa novellata – spesso anticamera di una sua frantumazione e/o neutralizzazione – occorrerebbe un approccio che la riconduca a una visione unitaria, estrapolandone il dato comune che l'ha ispirata, cercando di darle un senso (anche applicativo) conforme alle intenzioni dei *conditores*. E invece, non di rado, sotto l'aura dei riflessi applicativi in ipotesi negativi si cela il fine non espresso di bypassare i limiti e i confini voluti dal legislatore, fino a far divenire, nei casi estremi, la previsione ridisegnata *tamquam non esset*. Un esempio tutt'altro che inedito di "resistenza passiva" – in quanto tale censurabile – allo spirito riformatore, in evidente rotta di collisione con il principio di legalità.

Il pericolo di interpretazioni riduttive, tuttavia, come detto permane, e con esso il rischio di ineffettività per un'innovazione normativa che, mossa come detto da apprezzabili intenzioni, potrebbe impattare con letture tese a ridimensionarne la portata anche a causa di una stesura senza dubbio lessicalmente perfettibile.

5. È opportuno ora spendere qualche parola sui profili collaterali delle intersezioni tra vecchia e nuova normativa e del regime del c.d. "doppio binario" (relativo ai reati in materia di criminalità organizzata e a questi assimilati).

Rispetto ai perimetri del diritto intertemporale, che la nuova normativa inevitabilmente lambisce ma non stravolge, va detto che, mancando disposizioni *ad hoc*, conserva validità il principio generale racchiuso nel classico brocardo *tempus regit*

¹⁷ In questa direzione L. Gatta, *Durata massima delle intercettazioni (45 giorni). Note a caldo sulla legge Zanettin*, in *Sist. pen.*, 2025, fasc. 3, p. 192.

actum. Di conseguenza le intercettazioni già prorogate dovranno considerarsi valide ed efficaci a tutti gli effetti, fino alla scadenza della proroga stessa (quando, se sono stati superati i quarantacinque giorni, saranno regolate dalla nuova disciplina per eventuali ulteriori proroghe), così come quelle già avviate al momento dell'entrata in vigore della l. 47/2025 ma non ancora prorogate risulteranno soggette *in toto* al nuovo regime e, dunque, saranno prorogabili – dopo i primi quarantacinque giorni – solo in presenza dei requisiti dettati dal “nuovo” art. 267 comma 3 Cpp.

Disomogenee sono le letture ricavabili sul punto nelle summenzionate linee guida delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Monza e di Parma: mentre la prima, difatti, ritiene che – ferma restando la regola del *tempus regit actum* con riferimento al procedimento in corso, che rende immediatamente operativa la rinnovata disciplina in caso di richiesta *ex novo* di intercettazioni – le intercettazioni già disposte *ante* riforma debbano soggiacere al regime pregresso quanto a durata e proroghe, in virtù di una (pretesa ma non dimostrata) coerenza con il sistema che «la commistione di diverse discipline processuali» non può garantire; la procura parmense, viceversa, traendo le dovute conseguenze dall'assenza di norme transitorie che fa entrare in gioco il canone del *tempus regit actum*, afferma che le innovazioni normative debbono ritenersi applicabili da subito, di tal che le intercettazioni già prorogate vanno considerate valide ed efficaci (indipendentemente dalla loro durata), mentre quelle in corso (o avviate dopo l'entrata in vigore della nuova legge), partendo dalla terza proroga ricadono nell'ambito di operatività della rinnovata disciplina.

Non sono mancate, in ogni caso, altre forzature interpretative su quale debba essere la regolamentazione nel caso di captazioni disposte in pendenza del previgente assetto normativo e oggetto di proroghe che abbiano già “bruciato” i quarantacinque giorni che oggi – come già sottolineato – rappresentano la *dead line* per l'attivazione delle più rigorose regole disposte dalla novella con riferimento alle intercettazioni “ordinarie”, tese a farle ricadere nel vecchio regime e patrocinando così una sorta di (discutibile) riazzeramento temporale del fluire delle intercettazioni che neutralizza gli effetti della riforma.

Viceversa, anche sulla base di quanto detto finora, si deve ritenere che, comunque, se sarà sempre possibile richiedere e disporre – in presenza dei requisiti dettati *ex lege* – ulteriori proroghe delle intercettazioni disposte prima della novella, fino al raggiungimento del tetto di quarantacinque giorni, successivamente entrerà in gioco la nuova disciplina.

6. Restano fuori dall'alveo della novella legislativa le captazioni relative a procedimenti rientranti nel c.d. "doppio binario" – istituito come si è prima ricordato per determinate categorie di reato (in materia di criminalità organizzata, ma non solo) dal d.l. 152/1991 e poi progressivamente esteso¹⁸ –, caratterizzate da un parametro di ammissibilità meno stringente – "sufficienza" invece che "gravità" degli indizi – e da un profilo temporale più esteso: quaranta giorni di durata iniziale e venti giorni per ciascuna delle eventuali proroghe. Il coordinamento con quest'ultima disciplina viene realizzato interpolando l'art. 13 del già menzionato d.l. 152/1991 ai commi 1 e 2, in particolare con l'innesto in quest'ultimo comma dell'inciso «in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale». Le circolari interpretative delle Procure prima richiamate ne prendono atto (né poteva essere diversamente).

Si approfondisce così il solco tra disciplina "normale" e disciplina "speciale" delle intercettazioni, legato alla tipologia di reato per la quale si investiga. In linea, del resto, con la filosofia sottesa al c.d. "doppio binario" che – come noto – antepone le esigenze investigative (e, più in generale, quelle dell'accertamento giurisdizionale di determinati reati di particolare gravità e considerati di particolare allarme sociale o in rapporto di strumentalità necessaria con l'uso del telefono) alle garanzie individuali (nella specie, il diritto alla riservatezza, non soltanto di chi è presumibilmente coinvolto nell'ipotizzata fattispecie criminosa, ma anche di soggetti estranei).

7. È giunto il momento di tirare le somme. L'articolato panorama operativo che si trae da una pure stringata normativa esclude di per sé che si possa parlare di un passaggio rivoluzionario nella storia infinita che caratterizza la disciplina in materia di intercettazioni. La direzione, tuttavia, è chiara e trasparenti sono le intenzioni, tutte

¹⁸ Centrale, nel sopperire alla mancanza di specificità della normativa tracciata nel 1991 è la sentenza Scurato delle Sezioni unite, secondo cui «per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'articolo 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, del Cpp nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato» (Cass. S.U. 28.4.2016, Scurato, in [https://archiviopenale.it/intercettazioni--cass-sez-un-1-luglio-2016-\(cc-28-aprile-2016\)-scurato/contenuti/6142](https://archiviopenale.it/intercettazioni--cass-sez-un-1-luglio-2016-(cc-28-aprile-2016)-scurato/contenuti/6142)).

Va ricordato che successivamente il legislatore ha ritenuto opportuno chiarire definitivamente il concetto normativo di "criminalità organizzata", ponendo fine al contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità, grazie all'art. 1 comma 1 della l. 9 ottobre 2023, n. 137, che ha convertito (senza modifiche) il d.l. 10 agosto 2023, n. 105.

La soluzione adottata, sulla scia del richiamato orientamento delle Sezioni Unite, ricomprende tutti i reati ricompresi nell'art. 51 co. 3 *bis* e *quater* Cpp, anche se differenti da quelli propriamente associativi.

orientate ad arginare l'indubbia portata invasiva di uno strumento di ricerca della prova altrettanto pacificamente in grado di soddisfare esigenze investigative sovente non altrimenti realizzabili.

Prescindendo dalle categorie del "giusto" e dello "sbagliato", è indubbio che a monte vi possano essere opzioni di politica criminale e giudiziaria tese a dare priorità alla tutela dei diritti individuali (nel caso di specie al diritto alla riservatezza con i suoi addentellati) piuttosto che all'efficienza delle investigazioni.

Il legislatore ha optato senza riserve per la prima via, nel tentativo di superare gli eccessi che continuano a contraddistinguere le captazioni nonostante la molteplicità di innesti normativi susseguitisi nel corso degli anni, ritenendo primaria l'esigenza di non far gravare sulla sfera personale di alcuni soggetti – non di rado terzi, come detto, rispetto al procedimento penale – il peso della macchina giudiziaria. Anche – e soprattutto, in questo caso – con scelte come quella di porre un limite temporale allo svolgimento delle intercettazioni ritenuto da taluni troppo esiguo e possibile fonte di preoccupanti carenze investigative.

Perché il punto non è verificare se le captazioni siano o meno efficaci e in grado di allargare l'orizzonte cognitivo di chi investiga, ma piuttosto comprendere a quale prezzo tali risultati siano raggiungibili. Considerato pure che l'arnese cognitivo *de quo*, lungi dall'essere perfetto, può essere fonte di sviamenti e di errori quando non adoperato correttamente (si pensi alle trascrizioni inesatte o all'estrapolazione di frammenti che avulsi dalla comunicazione o conversazione complessiva inducano a conclusioni falsate). Il catalogo delle degenerazioni del loro spettro operativo, come si sa, è decisamente ampio¹⁹.

In maniera equilibrata, del resto, c'è chi ha inteso "sdrammatizzare" la questione del potenziale danno per la macchina investigativa che la rinnovata disciplina produrrebbe evidenziando come, lungi dal privare le indagini di uno strumento di indubbia importanza, specie in procedimenti di particolare delicatezza e complessità, non vi sia alcun stravolgimento delle dinamiche captative e del loro ambito di operatività; invitando di conseguenza a rifuggire da ogni eccesso di pessimismo in ragione di un *novum* normativo che, se indubbiamente costituisce un monito teso ad evitare l'utilizzo delle captazioni in chiave meramente "esplorativa" (le cc.dd.

¹⁹ Si veda in proposito E.M. Catalano, *Prassi devianti e prassi virtuose in materia di intercettazioni*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, fasc. 1, p. 1 s.

“intercettazioni a strascico”)²⁰, magari sulla base di un semplice sospetto, in fondo non si discosta in maniera radicale dal dato legislativo pregresso che pone al centro della disciplina il concetto di “assoluta indispensabilità”²¹. Il timore poi che ne possa risentire il contrasto alla criminalità, impedendo l’emersione nel corso dell’attività captativa di reati più gravi rispetto a quelli per cui si investiga, risulta indimostrato e indimostrabile, in quanto si regge su un approccio che confonde la dimensione criminologica con quella del diritto processuale penale²².

Resta un interrogativo, al quale non è ancora facile rispondere.

Riuscirà questo micro-intervento del legislatore a centrare davvero l’obiettivo prefissato, o prassi tese ad eludere le limitazioni introdotte avranno la meglio, con buona pace dello spirito garantista che lo ha ispirato?

Pur in assenza di orientamenti interpretativi consolidati, a poco più di un anno dal varo della novella, è certo che l’architettura legislativa non eccelsa – come detto in apertura del presente scritto – offre il destro a possibili approcci operativi volti ad “addomesticare” il dato normativo, in qualche modo “normalizzandolo”. C’è da augurarsi che non sia così, che prevalga lo spirito autentico di questo circoscritto e mirato innesto normativo, teso a rafforzare i diritti individuali – terzi compresi – piuttosto che a depotenziare – come pure si è detto, talvolta in maniera strumentale – la macchina investigativa²³.

Quella delle intercettazioni, del resto, è materia viva e pulsante, dalle innumerevoli implicazioni, variabili e complicazioni, la cui centralità nelle dinamiche d’indagine è ormai un dato consolidato (specie rispetto a determinate tipologie di reati) in cui

²⁰ A. Cisterna, *Intercettazioni: riforma contrastata che limita il potere delle indagini*, in *Guida dir.*, 2025, n. 13, p. 12, riconosce che si realizza in tal modo un «controllo onnivoro sulla condotta di uno o più soggetti» in attesa che emerga qualcosa di penalmente illecito, «una sorta di sorveglianza capillare e ossessiva» rispetto a determinate persone.

²¹ È quanto afferma G. Amato, *La regola sulla restrizione dei tempi*, cit., p. 20-21.

²² In questa direzione A. Cisterna, *Intercettazioni: riforma contrastata*, cit., p. 13.

²³ Rilievi di questo tenore provengono dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, racchiusi nel testo dell’audizione resa dall’Avvocato generale il 20 novembre 2024 davanti alla Commissione giustizia della Camera nell’ambito dell’esame della p.d.l. C 2084 (che ha originato la novella legislativa in esame), ove si evidenziano «preoccupazioni per l’efficienza investigativa», in ragione della brevità del termine “ordinario” previsto (quarantacinque giorni), nonché la «mancanza nei Paesi europei di tradizione giuridica vicina all’Italia di una norma analoga», pur riconoscendo che i ristretti tempi di avviso per l’audizione non hanno consentito un’analisi approfondita che tenesse conto della durata delle intercettazioni rispetto alle varie tipologie di reato, nonché del “doppio binario”, e di un’ulteriore verifica sugli effetti concreti (e significativi) della prosecuzione delle captazioni oltre i quarantacinque giorni ai fini delle indagini (P. Fimiani, *Sulla proposta di legge C. 2084 in materia di “Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione*, in www.sistemapenale.it, 28.11.2024).

incisività e invasività tracciano un'endiadi esplosiva e difficilmente scindibile.

Nonostante tale evoluzione centripeta abbia – per altri versi – alimentato una “pigrizia investigativa” che ha sacrificato gli strumenti cognitivi classici, non necessariamente meno penetranti ed efficaci²⁴, consentendo l'approdo nella prassi a un'inaccettabile visione autocratica delle captazioni nella polifonia dell'agire investigativo.

²⁴ Riconosce icasticamente A. Cisterna, *Intercettazioni: riforma contrastata*, cit., p. 15, che senza dubbio la novella imporrà al pubblico ministero di «recuperare la vera funzione delle intercettazioni da mezzo di inizio e fine delle indagini a strumento di mera prosecuzione delle stesse, superando un approccio che ha caratterizzato per decenni l'attività investigativa ordinaria penalizzata fortemente dal «ricorso massivo» alle intercettazioni che ha confinato troppo spesso le indagini «nel recinto di una sala ascolti».